

Circolare del 16 dicembre 2008

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL “DECRETO ANTI-CRISI”

Il Decreto legge recentemente varato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria è **entrato in vigore il 29.11.2008** e prevede le seguenti principali novità di carattere fiscale.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

È riconosciuto un **bonus straordinario** ai soggetti **residenti** al cui reddito complessivo concorrano **esclusivamente una o più** delle seguenti categorie di **reddito**:

- redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati;
- redditi di pensione;
- redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- redditi fondiari, esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati, di ammontare non superiore ad €2.500.

Detto bonus spetta **in base al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare del “reddito complessivo familiare”** (dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente) esistenti nel 2007 ovvero nel 2008, come di seguito illustrato:

REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	AMMONTARE BONUS
Titolari di pensione non superiore ad € 15.000	Unico componente	€200
non superiore ad €17.000	2 componenti	€300
non superiore ad €17.000	3 componenti	€450
non superiore ad €20.000	4 componenti	€500
non superiore ad €20.000	5 componenti	€600
non superiore ad €22.000	Più di 5 componenti	€1.000
non superiore ad €35.000	con componenti portatori di handicap, Alle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, TUIR	€1.000

I soggetti interessati dovranno presentare **apposita richiesta** al sostituto d'imposta ovvero all'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo **specifico modello che verrà approvato a breve**.

DETAZZAZIONE C.D. “PREMI PRODUTTIVITÀ”

Con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che nel

Alessandra Tosches
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Tiziana Minetti
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Roberto Nicoletti
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Marco Mainetti
Avvocato

**STUDIO ASSOCIATO
TRIBUTARIO e LEGALE**

Via Labiena, 153
21014 Laveno Mombello (VA)
Tel. +39 0332 667644
+39 0332 667777
Fax +39 0332 626305
P. IVA e C.F. 02338900125
e-mail: segreteria@satl.it

2008 hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000**, è prorogato **per l'anno 2009** l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di "**premi produzione**", su un **importo massimo complessivo lordo di €6.000**.

Non è invece prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è **ammessa in deduzione la quota del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta**.

Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la **possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell'IRAP**. A tal fine, i soggetti che alla data del **29.11.2008 non hanno presentato l'istanza di rimborso** (presumibilmente la maggioranza dei contribuenti) dovranno presentare un'istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti al momento di presentazione dell'istanza, ossia al termine stabilito dall'art. 38, DPR n. 602/73.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA

Per gli **anni solari 2009, 2010 e 2011** è prevista l'applicazione della "**esigibilità differita**" dell'IVA anche con riferimento alle **cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione**, con esclusione:

- delle operazioni effettuate da soggetti che applicano **regimi speciali IVA**;
- delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con **applicazione del reverse charge**.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Va evidenziato che, conseguentemente, l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente/committente quando l'imposta diviene esigibile (al pagamento).

La nuova disposizione prevede tuttavia che, **decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura dovrà riportare l'**apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione**.

In base a quanto stabilito dal Decreto, l'effettiva applicazione di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione UE a seguito della quale, tra l'altro, un apposito **Decreto ministeriale** fisserà il volume d'affari al di sotto del quale i soggetti potranno beneficiare della stessa.

REVISIONE STUDI DI SETTORE

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali, è previsto che **gli studi di settore possano essere**

integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che potrà essere emanato anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

RIVALUTAZIONE IMMOBILI

È prevista la possibilità, per società di capitali, enti commerciali, snc e sas **di rivalutare i beni immobili**.

La rivalutazione, che ha per oggetto i **beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce**, va effettuata **nel bilancio 2008** e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione comporta il **versamento di un'imposta sostitutiva** nella misura del **10% per gli immobili ammortizzabili** e del **7% per gli immobili civili**.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la modifica delle misure di riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13, vengono ridotti i costi per l'effettuazione del ravvedimento operoso, ossia la norma attraverso la quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato e le sanzioni ridotte. La sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell'insufficiente/omesso versamento dei tributi passa dal 3,75% al **2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni** e dal 6% al **3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**.

La nuova misura ridotta trova applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

È previsto l'**obbligo per le società** di indicare il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** nella **domanda di iscrizione al Registro delle Imprese**. Le società **già costituite** alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro 3 anni** dall'entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo si applica anche ai **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro il 29.11.2009**.

DETRAZIONE 55%

Confermando la **detrazione del 55%** per le **spese sostenute entro il**

31.12.2010 relative ad interventi di **riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, il Decreto in esame prevede che:

- per le **spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010** i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, un’**apposita istanza. Entro 30 giorni**, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accoglimento di detta istanza **alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione**;
- **Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione** da parte dell’Agenzia delle Entrate, **l’istanza è da ritenersi rifiutata** (applicazione del c.d. “silenzio – rifiuto”);

La citata istanza dovrà essere presentata nel periodo 15.1 - 27.2.2009 per le spese sostenute nel 2008 e nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno per le spese sostenute nel 2009 e 2010;

Per le spese sostenute nel 2008, le persone fisiche che non presentano l’istanza ovvero ottengono il diniego dell’istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad €48.000 per immobile da ripartire in 10 rate annuali.

Per quanto riguarda le **spese sostenute nel 2008**, va peraltro evidenziato che nei giorni subito successivi alla pubblicazione del Decreto, sono state **annunciate modifiche alle predette disposizioni**, volte ad evitare l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

Vi ricordiamo inoltre che lo Studio Associato Tributario e Legale resta sempre a disposizione qualora desideriate ottenere ulteriori delucidazione e coglie l’occasione per porgere distinti saluti e per augurarvi Buone Feste.

Studio Associato
Tributario e Legale